

COMUNE DI S. MARIA HOE'
PROV. COMO

R E G O L A M E N T O

CHE DISCIPLINA LA FORNITURA E L'USO

DEGLI EFFETTI DI VESTIARIO

AI DIPENDENTI COMUNALI
(Stradini, Bidelli, Ausiliari)

REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LA FORNITURA E L'USO DEGLI EFFETTI DI VESTIARIO
AI DIPENDENTI COMUNALI (Stradini, Bidelli, Ausiliari)

ART. 1

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare la fornitura e l'uso degli effetti di vestiario ai dipendenti comunali (stradini, bidelli, ausiliari) che, per le loro prestazioni di servizio hanno necessità di indossare indumenti di lavoro.

La dotazione é gratuita, salvo i casi previsti nel presente Regolamento. Per la fornitura e l'uso dell'uniforme, dei gradi e distintivi nonché dell'arma d'ordinanza al personale di Polizia Municipale si fa riferimento al Regolamento del Servizio di Polizia Municipale approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 10 del 21/03/1989 che é stato predisposto in sintonia al Regolamento-tipo di Polizia Municipale approvato dalla Giunta Regione Lombardia n.4/27319 del 24/12/1987.

ART. 2

La gestione del servizio del vestiario é amministrata dalla Giunta Municipale e dall'ufficio contabilità che cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dalla Giunta Municipale.

Gli acquisti saranno fatti alle migliori condizioni di mercato.

ART. 3

Le spese relative alla dotazione del vestiario sono finanziate coi mezzi ordinari, con imputazione agli appositi capitoli del Bilancio di Previsione del Comune.

ART. 4

Per ogni dipendente interessato alla dotazione del vestiario, l'ufficio contabilità tiene delle schede individuali ove vengono registrate le forniture effettuate.

Copia delle schede individuali, debitamente aggiornate, dovrà essere fornita anche ai dipendenti interessati.

ART. 5

Al personale compreso nella tabella annessa al presente regolamento, purché in servizio, é concesso - con le modalità stabilite sempre nel presente regolamento - il vestiario nella quantità e specie indicate nella tabella stessa.

ART. 6

Il personale ha l'obbligo di curare gli oggetti di corredo avuti in dotazione, di mantenere pulita e decorosa l'uniforme, il cui uso é obbligatorio esclusivamente nelle ore di servizio.

ART. 7

Alla dotazione e rinnovo del vestiario provvederà direttamente l'ufficio contabilità su richiesta del lavoratore interessato, vistata dal Sindaco e dal Segretario.

Nel calcolo del periodo d'uso é esclusa qualsiasi assenza dal servizio, ad eccezione delle ferie, dei riposi, delle assenze per malattia o altri motivi, per periodi continuativi inferiori a un mese.

Sarà inoltre tenuto conto del periodo di tempo in cui il personale é stato adibito a servizi diversi da quelli normali di istituto, non comportanti l'uso degli indumenti dati in dotazione.

ART. 8

Il cambio degli effetti di vestiario potrà aver luogo in via eccezionale anche prima del periodo stabilito su richiesta dell'interessato vistate dal Sindaco e dal Segretario, limitatamente agli oggetti in cattivo stato d'uso, deteriorato sia da normale logorio dipendente da motivi di servizio, che da cause accidentali.

Il cambio degli effetti, a deterioramento, avverrà esclusivamente previa consegna del vestiario deteriorato.

ART. 9

Nel caso in cui il dipendente richieda uno o più capi di corredo prima che sia compiuto il periodo di durata stabilito dalla tabella, per motivi diversi da quelli previsti dal precedente articolo, sarà addebitata al dipendente stesso la quota di maggiore spesa sostenuta dal Comune per il cambio anticipato. Tale quota sarà calcolata sulla base della fattura di acquisto in commercio degli oggetti cui si riferisce il cambio e al periodo di anticipazione.

ART. 10

Qualsiasi addebito di spesa al personale, nel caso previsto all'art.9, deve essere preceduto da comunicazione scritta notificata all'interessato il quale entro cinque giorni potrà presentare eventuali deduzioni.

Il giudizio é devoluto alla Giunta Municipale che decide con provvedimento definitivo.

ART. 11

Il recupero della somma di cui all'articolo precedente verrà effettuato mediante trattenuta sullo stipendio in rate mensili da stabilirsi dalla Giunta Municipale non eccedenti ciascuno il quinto dello stipendio.

ART. 12

La dotazione di tutti i capi di corredo, comprese le calzature, si intende limitata alla fornitura allo stato nuovo, essendo a carico di ciascun dipendente la relativa spesa di manutenzione (lavatura, smacchiatura, riparazioni ecc.).

ART. 13

Il personale non potrà destinare gli oggetti di corredo avuti in consegna ad usi e scopi diversi da quelli per i quali la dotazione viene fatta.

ART. 14

Gli oggetti diverranno di proprietà del personale che li ha usati, al termine del periodo di durata, ad eccezione delle eventuali ~~---~~ fregi, emblemi o di distintivi.

ART. 15

E' vietato al personale alterare la foggia dell'uniforme, asportare o modificare i distintivi, fregi o stemmi.

Il personale che contravviene a tale disposizione é passibile di sanzioni disciplinari, salvo il risarcimento degli eventuali danni.

ART. 16

Copia del presente Regolamento, dopo l'avvenuta approvazione e la pubblicazione ai sensi della vigente normativa, dovrà essere distribuito a tutti i lavoratori interessati.



IL SINDACO
(Montanelli Riccardo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Scalabrini Oreste)

TABELLA ALLEGATA AL REGOLAMENTO
 CHE DISCIPLINA LA FORNITURA E L'USO
 DEGLI EFFETTI DI VESTIARIO AI DIPENDENTI COMUNALI

Descrizione effetti vestiario	quantità	durata mesi
<u>STRADINI (con altresì funzioni di seppellitori)</u>		
+ tuta impermeabile	1	12
+ giubbino invernale	1	12
+ giubbino estivo	1	12
+ pantaloni estivi (o tuta lavoro)	2	12
+ pantaloni invernali (o tuta lavoro)	2	12
+ camicie invernali	2	12
+ camicie estive	2	12
+ scarpe lavoro	1	12
+ stivali gomma	1	12
<u>PER CHI EFFETTUA SERVIZIO DI SEPPELLITORE</u>		
+ berretto con stemma	1	24
+ cravatta	1	24
+ camicia bianca	2	24
+ divisa estiva per seppellitore	1	24
+ divisa invernale per seppellitore	1	24
<u>BIDELLI ED AUSILIARI</u>		
+ vestaglia	2	24

Il presente Regolamento Comunale è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione N. 33 del 21.03.1989.

IL SINDACO
Montanelli Pierluigi

Pierluigi Montanelli



IL Segretario Comunale
Scalabrin Dr. Oreste

Oreste Scalabrin

Pubblicato all'albo pretorio il 05.04.1989, giorno di mercato, senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Scalabrin Dr. Oreste

Oreste Scalabrin



Approvato dal Comitato Regionale di Controllo il 8/5/89
con atto N. 12615

Il Segretario Comunale

Scalabrin Dr. Oreste

Oreste Scalabrin



Rubblicato all'albo pretorio Comunale per un periodo di giorni 15 consecutivi dal
24 MAG. 1989 al 7 GIU. 1989

Il Segretario Comunale

Oreste Scalabrin

